

EURA TUTELA PROFESSIONISTA: DEDICATA AI LIBERI PROFESSIONISTI E ALLE DITTE INDIVIDUALI

Contraente

Persona fisica / persona giuridica (partita iva).

Durata

Annuale con possibilità di frazionamento semestrale del premio.

Rinnovo

Tacito rinnovo, salvo disdetta inviata con raccomandata a/r entro 30 giorni prima della scadenza.

Ambiti di copertura

- Attività professionale.
- Decreto Legislativo 196/03 (Privacy).
- Decreto Legislativo 152/06 (Ambiente).
- Decreto Legislativo 193/07 (Igiene alimentare).
- Decreto Legislativo 81/08 E D. LGS. 626/94 (Sicurezza sul lavoro).
- Decreto Legislativo 81/08 E D. LGS. 626/94 e committente (Sicurezza sul lavoro).
- Parco veicoli professionali.
- Ritiro patente.
- Amministratori e Sindaci di Società.
- Dirigenti e Quadri.
- Insegnanti, Presidi e Direttori / Dirigenti Amministrativi e Didattici.
- Vita privata.
- Circolazione.
- Proprietario immobiliare.
- Condominio.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

- Le spese del procedimento di mediazione per esperire e/o partecipare al procedimento stesso;
- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a € 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "Gestione del sinistro e libera scelta del Legale" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "Gestione del sinistro e libera scelta del Legale" lettera B);
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
- il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 – D.L. 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di € 500,00.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'Assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di Polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance: 800.08.58.20.

ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente Polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa. Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di Polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Assicurati

1. il Professionista e i primi eventuali quattro dipendenti e/o collaboratori e/o apprendisti e/o stagionali;
2. eventuali ulteriori dipendenti regolarmente iscritti a libro matricola (purchè sia stato pagato il relativo premio);
3. eventuali ulteriori collaboratori a progetto e/o apprendisti e/o stagionali (purchè sia stato pagato il relativo premio).

In caso di studio associato non costituito come società, se è stata selezionata la relativa copertura e ne sia stato pagato il premio, è assicurato lo studio associato come persona giuridica nonché i professionisti/dipendenti selezionati e di cui sia stato pagato il relativo premio.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Polizza, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.

Massimali

Flessibili da € 10.000 a € 100.000 per sinistro e senza limite annuo.

Attività Professionale Base

Le prestazioni garantite:

- **le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile** (o la costituzione di parte civile in sede penale) **per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito di terzi;**
- **la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni.** La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- **la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi.** Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale;
- **la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi.** Tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità: in caso di intervento dell'Assicuratore di R.C. tale garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere all'azione del danneggiato a carico dell'Assicuratore di R.C.; nel caso in cui la Polizza di R.C. pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera a primo rischio;
- **il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C..** Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell'Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. La presente prestazione opera con il massimale di € 3.000,00 per sinistro;
- **le controversie relative alla locazione o alla proprietà degli immobili, indicati in polizza, in cui il Professionista svolge la sua attività;**
- **le controversie contrattuali con società di assicurazione diverse da Europ Assistance per contratti assicurativi strettamente attinenti all'attività esercitata stipulati dal Professionista assicurato.**

Attività Professionale Completa

In alternativa all'ATTIVITÀ PROFESSIONALE BASE arricchisce le prestazioni previste dal pacchetto Vita Privata Base integrandole con le seguenti prestazioni:

- le controversie individuali di lavoro con i dipendenti regolarmente iscritti a libro matricola , con i lavoratori a progetto e con i lavoratori parasubordinati in genere;
- le controversie con istituti di assicurazione previdenziali e sociali, con esclusione delle vertenze relative all'accertamento del mancato pagamento totale o parziale di contributi ed oneri;
- le controversie per inadempienze contrattuali proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal Contraente – Assicurato, sempreché il valore in lite sia superiore a € 250,00;
- le controversie per inadempienze contrattuali (escluso il recupero crediti) con il Cliente, sempreché il valore in lite sia superiore a € 250,00;
- gli arbitrati per la decisione di controversie previste dal presente articolo "Prestazioni Garantite". Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.

Estensione "vertenze contrattuali con i clienti"

La garanzia può essere sottoscritta ad integrazione della garanzia Attività Vita professionale base o completa, optando per l'estensione 1 in alternativa all'estensione 2.

Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi da quest'ultimo effettuati, compreso il recupero dei crediti. Per quanto riguarda il recupero dei crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi tre mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (Art. 474 Cod. Proc. Civ.) o documentati da prova scritta o equiparata (Artt. 634 e 636 Cod. Proc. Civ.). Europ Assistance, accertata la regolarità della denuncia del sinistro, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti promuovendo, se necessario, procedimento di ingiunzione e/o esecutivo purché sussistano oggettive possibilità di recupero.

Estensione 1:

La presente condizione viene prestata con il limite di due denunce per ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Estensione 2:

La presente condizione viene prestata con il limite di quattro denunce per ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La prestazione opera in deroga all'Art. "ESTENSIONE TERRITORIALE" ed in deroga all'Art. "ESCLUSIONI".

DECRETO LEGISLATIVO 196/03 (PRIVACY)

Assicurati

1. il Soggetto/Ente Contraente nelle persone dei suoi Legali Rappresentanti;
2. il titolare del trattamento dei dati personali;
3. i responsabili del trattamento dei dati personali;
4. gli incaricati del trattamento dei dati personali.

In caso di controversie fra più assicurati, se Contraente è una Società/Ente, la garanzia si intende prestata a favore della stessa.

Massimali

Flessibili da € 10.000 a € 100.000 per sinistro e senza limite annuo.

Prestazioni garantite

- **la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni.** La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- **la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi.** Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale;
- **la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante così come previsto nella PARTE III, TITOLO I artt. 141 segg. Del D. Lgs. 196/2003;** sono comprese altresì le opposizioni al Tribunale del luogo ove risiede il Titolare. Qualora sussista copertura di Responsabilità Civile, la presente garanzia opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell'Art. 1917 Cod.Civ. gli obblighi dell'Assicuratore di Responsabilità Civile;
- **il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C..** Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell'Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. La presente prestazione opera con il massimale di € 3.000,00 per sinistro.

DECRETO LEGISLATIVO 152/06 (AMBIENTE)

Assicurati

1. il Soggetto/Ente Contraente nelle persone dei suoi Legali Rappresentanti;
2. il responsabile specificamente delegato all'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 152/2006, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, sulle misure necessarie per la tutela dell'ambiente e in particolare per lo smaltimento dei rifiuti.

In caso di controversie fra più assicurati, se Contraente è una Società/Ente, la garanzia si intende prestata a favore della stessa.

Massimali

Flessibili da € 10.000 a € 100.000 per sinistro e senza limite annuo.

Prestazioni garantite

- **la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni.** La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- **la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose** (artt. 589 – 590 Codice Penale);
- **la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi.** Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale;
- **proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 250,00.** Europ Assistance, provvederà su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

DECRETO LEGISLATIVO 193/07 (IGIENE ALIMENTARE)

Assicurati

1. il Soggetto/Ente Contraente nelle persone dei suoi Legali Rappresentanti;
2. il dipendente specificamente delegato all'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 193/2007, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, sulle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari.

In caso di controversie fra più assicurati, se Contraente è una Società/Ente, la garanzia si intende prestata a favore della stessa.

Massimali

Flessibili da € 10.000 a € 100.000 per sinistro e senza limite annuo.

Prestazioni garantite

- **la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni.** La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- **la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose** (artt. 589 – 590 Codice Penale);
- **la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi.** Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale;
- **proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 250,00.** Europ Assistance, provvederà su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

DECRETO LEGISLATIVO 81/08 E DECRETO LEGISLATIVO 626/94 (SICUREZZA SUL LAVORO)

Assicurati

1. il Soggetto/Ente Contraente nelle persone dei suoi Legali Rappresentanti;
2. i dirigenti della Società contraente;
3. il Responsabile dei lavori;
4. il Coordinatore per la Progettazione;
5. il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
6. il Medico competente;
7. i Responsabili dei Servizi di Prevenzione;
8. i dipendenti dell'ente contraente preposti alle attività previste dal decreto legislativo 81/2008 e dal D. Lgs. 626/94.

In caso di controversie fra più assicurati, se Contraente è una Società/Ente, la garanzia si intende prestata a favore della stessa.

Massimali

Flessibili da € 10.000 a € 100.000 per sinistro e senza limite annuo.

Prestazioni garantite

- **la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento danni da fatto illecito avanzate da parte dei dipendenti o di terzi;**
- **il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C..** Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell'Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. La presente prestazione opera con il massimale di € 3.000,00 per sinistro;
- **la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni.** La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- **la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose** (artt. 589 – 590 Codice Penale);
- **la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi.** Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale;
- **proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 250,00.** Europ Assistance, provvederà su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

DECRETO LEGISLATIVO 81/08 E DECRETO LEGISLATIVO 626/94 E COMMITTENTE (SICUREZZA SUL LAVORO)

Assicurati

1. il Soggetto/Ente Contraente nelle persone dei suoi Legali Rappresentanti;
2. i dirigenti della Società contraente;
3. il Responsabile dei lavori;
4. il Coordinatore per la Progettazione;
8. il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
9. il Medico competente;
10. i Responsabili dei Servizi di Prevenzione;
11. i dipendenti dell'ente contraente preposti alle attività previste dal decreto legislativo 81/2008 e dal D. Lgs. 626/94.

In caso di controversie fra più assicurati, se Contraente è una Società/Ente, la garanzia si intende prestata a favore della stessa.

Massimali

Flessibili da € 10.000 a € 100.000 per sinistro e senza limite annuo.

Prestazioni garantite

- **la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento danni da fatto illecito avanzate da parte dei dipendenti o di terzi;**
- **il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C..** Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell'Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. La presente prestazione opera con il massimale di € 3.000,00 per sinistro;
- **la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni.** La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- **la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose** (artt. 589 – 590 Codice Penale);
- **la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi.** Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
- **proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 250,00.** Europ Assistance, provvederà su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

PARCO VEICOLI PROFESSIONALI

TUTELA LEGALE

Assicurati

1. il Soggetto/la Società contraente;
2. i conducenti autorizzati alla guida dei veicoli di proprietà/leasing del Soggetto/della Società contraente;
3. terzi trasportati sui veicoli di proprietà del Soggetto/della Società contraente.

Le garanzie sono prestate per fatti relativi a:

1. i veicoli a motore indicati in polizza;
2. le roulotte o i carrelli trainati dai veicoli a motore indicati sul Modulo di Polizza, compreso anche il relativo rischio statico.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la presente polizza, l'assicurazione si intende prestata solo a favore del Soggetto/della Società proprietaria dei veicoli.

Massimali

Flessibili da € 10.000 a € 100.000 per sinistro e senza limite annuo.

Prestazioni garantite

- **le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito di terzi derivanti da incidenti stradali;**
- **la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali.** La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- **proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida o interdizione alla guida in un Paese di cui all'art. "Estensione territoriale" a seguito di incidente stradale.** Europ Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purchè l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso;
- **il ricorso e/o l'opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale;**
- **le controversie contrattuali inerenti ai veicoli indicati in polizza di proprietà/leasing della Società Contraente.**

PERDITE PECUNIARIE

Le seguenti garanzie sono ricomprese e non scorporabili dalla garanzia Parco Veicoli Professionali

Assicurati

1. Il Soggetto/I Legali Rappresentanti della Società contraente;
2. i conducenti autorizzati (purchè in rapporto di dipendenza/collaborazione con il Contraente) alla guida dei veicoli di proprietà/leasing del Soggetto/della Società contraente;

semprechè alla guida del veicolo di proprietà del Soggetto/della Società contraente e titolari di regolare patente di guida.

Prestazioni garantite

- 1. Il rimborso delle spese sostenute fino al limite massimo di € 500,00 per ottenere il recupero di punti persi sulla patente dell'Assicurato, per la partecipazione dell'Assicurato stesso ad un solo corso di aggiornamento per ogni annualità assicurativa presso un'autoscuola o presso altro ente autorizzato ai sensi di legge, qualora dalla patente dell'Assicurato vengano decurtati almeno 5 punti da quelli che aveva al momento della sottoscrizione della garanzia, in conseguenza di una violazione del Nuovo codice della Strada.**
- 2. Il rimborso delle spese sostenute per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie per il rifacimento del documento di guida dell'Assicurato, fino al limite massimo complessivo di € 500,00, qualora l'Assicurato in costanza di polizza commetta infrazioni al Nuovo Codice della Strada che azzerino il punteggio.**

RITIRO PATENTE

IMPORTANTE: la garanzia può essere sottoscritta solo in presenza di dipendenti per i quali la guida di veicoli a motore è strettamente funzionale all'esercizio dell'attività / mansione cui sono adibiti.

Assicurati

1. i dipendenti della Società contraente/del datore di lavoro contraente, subordinati e parasubordinati, e gli agenti monomandatari che operano presso di essa/esso e per i quali la guida di veicoli a motore sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività/mansione cui sono adibiti;
2. soci, legali rappresentanti e/o amministratori, nel caso in cui la Società Contraente abbia denominazione societaria, che operano presso di essa e per i quali la guida di veicoli a motore sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività/mansione cui sono adibiti.

I soggetti assicurati devono essere identificati sul Modulo di Polizza tramite il numero della patente e tramite indicazione precisa dell'attività/mansione svolta presso il soggetto Contraente.

Massimali

Flessibili da € 10.000 a € 100.000 per sinistro e senza limite annuo; diaria giornaliera fino a € 200 per un massimo di 360 giorni.

RITIRO PATENTE BASE

TUTELA LEGALE

Le seguenti garanzie sono ricomprese e non scorporabili dalla Garanzia "Ritiro patente Base".

Prestazioni garantite

- l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi derivanti da incidenti stradali;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida o interdizione alla guida in un Paese di cui all'art. "Estensione territoriale". Europ Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purchè l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 7 giorni dalla data di notifica dello stesso.
- il ricorso e/o l'opposizione avverso provvedimenti sanzionatori per i casi di violazioni delle norme di comportamento del codice della strada che comportino una perdita di punteggio superiore a 5 punti (per singola violazione) secondo quanto previsto dalla tabella dei punti allegata all'art. 126 bis del codice della strada;
- il ricorso e/o l'opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale;

- l'anticipazione di una cauzione fino ad un massimo di € 10.000,00 per ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato in caso di un evento avvenuto all'estero rientrante nei rischi assicurati. L'Assicurato rimborserà la cauzione versata da Europ Assistance entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione;
- le spese relative all'intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero riguardanti le garanzie oggetto della polizza, nei limiti del massimale assicurato;
- il rimborso delle spese necessarie al rifacimento di documenti relativi alla circolazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente stradale. L'Assicurato è tenuto a far pervenire alla Società copia della documentazione comprovante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata all'Autorità competente;
- le spese di deposito dei mezzi assicurati in caso di sequestro giudiziario a seguito di incidente stradale fino ad un massimo di € 250,00.

PERDITE PECUNIARIE

Le seguenti garanzie sono ricomprese e non scorporabili dalla Garanzia "Ritiro patente Base".

Prestazioni garantite

Europ Assistance si obbliga a corrispondere al/alla Contraente:

1. **Una diaria giornaliera prevista in polizza, in caso di sospensione o ritiro della patente indicata nella polizza stessa.** La diaria viene corrisposta con riferimento al numero di giorni di sospensione, fermo il limite massimo di esborso indicato nel contratto. L'indennità giornaliera è riconosciuta con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui ha effetto la sospensione della patente o a quello in cui è avvenuto l'effettivo ritiro e fino all'ultimo giorno di sospensione compreso, o fino al giorno della revoca del provvedimento stesso e comunque non oltre il periodo previsto nel contratto di assicurazione.

La garanzia opera quando la sospensione temporanea della patente indicata in polizza avvenga in conseguenza di:

- incidenti di circolazione che abbiano provocato la morte o lesioni personali.
2. **Il rimborso delle spese sostenute per conto delle patenti assicurate, fino al limite massimo di € 500,00, per la sua partecipazione a un solo corso di aggiornamento per ogni annualità assicurativa presso un'auto-scuola o presso altro ente autorizzato ai sensi di legge per ottenere il recupero di punti persi sulla patente indicata in polizza.**
 3. **Il rimborso delle spese sostenute per conto delle patenti assicurate fino al limite massimo di € 500,00 per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie per il rifacimento del documento di guida.**
 4. **Una indennità forfetaria di € 1.000,00 in caso di revoca delle patenti assicurate per esaurimento totale dei punti a seguito di mancato superamento dell'esame di idoneità tecnica.**
 5. **Una indennità forfetaria di € 1.000,00 in caso di revoca della patente indicata in polizza per perdita dei requisiti psichici e/o fisici.**

RITIRO PATENTE ESTESA

In alternativa alla RITIRO PATENTE COMPLETA.

TUTELA LEGALE

Le seguenti garanzie sono ricomprese e non scorporabili dalla Garanzia "Ritiro patente Base Completa".

Prestazioni garantite

- l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi derivanti da incidenti stradali;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;

- **proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida o interdizione alla guida in un Paese di cui all'art. "Estensione territoriale".** Europ Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purchè l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 7 giorni dalla data di notifica dello stesso;
- **il ricorso e/o l'opposizione avverso provvedimenti sanzionatori per i casi di violazioni delle norme di comportamento del codice della strada che comportino una perdita di punteggio superiore a 5 punti (per singola violazione) secondo quanto previsto dalla tabella dei punti allegata all'art. 126 bis del codice della strada;**
- **il ricorso e/o l'opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale;**
- **l'anticipazione di una cauzione fino ad un massimo di € 10.000,00 per ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato in caso di un evento avvenuto all'estero rientrante nei rischi assicurati.** L'Assicurato rimborserà la cauzione versata dalla Europ Assistance entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione;
- **le spese relative all'intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero riguardanti le garanzie oggetto della polizza, nei limiti del massimale assicurato;**
- **il rimborso delle spese necessarie al rifacimento di documenti relativi alla circolazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente stradale.** L'Assicurato è tenuto a far pervenire alla Società copia della documentazione comprovante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata all'Autorità competente.
- **le spese di deposito dei mezzi assicurati in caso di sequestro giudiziario a seguito di incidente stradale fino ad un massimo di € 250,00.**

PERDITE PECUNIARIE

Le seguenti garanzie sono ricomprese e non scorporabili dalla Garanzia "Ritiro patente Base Completa".

Prestazioni garantite

1. **Una diaria giornaliera prevista in polizza, in caso di sospensione o ritiro della patente indicata nella polizza stessa.** La diaria viene corrisposta con riferimento al numero di giorni di sospensione, fermo il limite massimo di esborso indicato nel contratto. L'indennità giornaliera è riconosciuta con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui ha effetto la sospensione della patente o a quello in cui è avvenuto l'effettivo ritiro e fino all'ultimo giorno di sospensione compreso, o fino al giorno della revoca del provvedimento stesso e comunque non oltre il periodo previsto nel contratto di assicurazione.

La garanzia opera quando la sospensione temporanea della patente indicata in polizza avvenga in conseguenza di:

- incidenti di circolazione che abbiano provocato la morte o lesioni personali;
- collisione fra veicoli a seguito della mancata osservanza della distanza di sicurezza (art. 149 del codice della strada);
- collisione fra veicoli per mancata osservanza dell'obbligo di arresto nei passaggi ingombrati o su strade di montagna (art. 150 del codice della strada);
- limiti di velocità (art. 142 del codice della strada);
- posizione dei veicoli sulla carreggiata (art. 143 del codice della strada);
- precedenza (art. 145 del codice della strada);
- violazione della segnaletica stradale (art. 146 del codice della strada);
- comportamento ai passaggi a livello (art. 147 del codice della strada);
- sorpasso (art. 148 del codice della strada);
- uso cinture di sicurezza (art. 172 del codice della strada);

- inversione di marcia e circolazione su corsie di emergenza in autostrada (art. 176 del codice della strada);
 - guida in stato di ebbrezza (art. 186 del codice della strada).
2. **Il rimborso delle spese sostenute per conto delle patenti assicurate, fino al limite massimo di € 500,00, per la sua partecipazione a un solo corso di aggiornamento per ogni annualità assicurativa presso un'autoscuola o presso altro ente autorizzato ai sensi di legge per ottenere il recupero di punti persi sulla patente indicata in polizza.**
 3. **Il rimborso delle spese sostenute per conto delle patenti assicurate fino al limite massimo di € 500,00 per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie per il rifacimento del documento di guida.**
 4. **Una indennità forfettaria di € 1.000,00 in caso di revoca delle patenti assicurate per esaurimento totale dei punti a seguito di mancato superamento dell'esame di idoneità tecnica.**
 5. **Una indennità forfettaria di € 1.000,00 in caso di revoca della patente indicata in polizza per perdita dei requisiti psichici e/o fisici.**

AMMINISTRATORI E SINDACI DI SOCIETÀ

Assicurati

1. gli amministratori di società;
2. i sindaci di società;
3. i legali rappresentanti;
4. i dirigenti / direttori di società.

NB: la presente garanzia è sottoscrivibile solo da persona fisica.

Massimali

Flessibili da € 10.000 a € 100.000 per sinistro e senza limite annuo.

Prestazioni garantite:

- le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito di terzi;
- le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito di terzi in conseguenza di qualsiasi evento originato dalla circolazione stradale con mezzi della Società di appartenenza o di proprietà privata sempreché connesso all'espletamento di servizi autorizzati dalla Società di appartenenza;
- la difesa in sede civile degli amministratori e sindaci nei casi in cui si configuri una delle ipotesi di responsabilità contemplate dal codice civile agli art. 2392 c.c. (responsabilità verso la società); 2393 c.c. (azione sociale di responsabilità); 2394 c.c. (responsabilità verso i creditori sociali); 2395 c.c. (azione individuale di responsabilità del socio e del terzo); 2407 c.c. (responsabilità dei sindaci);
- la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni compresi quelli derivanti da incidenti stradali. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale;
- i procedimenti di natura tributaria o fiscale sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 472/97 e successive modifiche. Gli oneri relativi sono rimborsati solo in caso di colpa lieve degli assicurati;
- la difesa in sede penale per responsabilità amministrative sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 231/01. Gli oneri relativi a tale garanzia sono rimborsabili solo se interviene una sentenza definitiva di esclusione di responsabilità dell'azienda assicurata; l'assicurato è tenuto comunque a denunciare il sinistro nel momento in cui viene a conoscenza del procedimento penale. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa. La garanzia vale inoltre per la difesa contro le sanzioni amministrative previste dall'art. 9 del Dlgs 231/01;
- il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C.. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell'Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la Polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. La presente prestazione opera con il massimale di € 3.000,00 per sinistro.

DIRIGENTI E QUADRI

Assicurati

1. i dirigenti di società;
2. i quadri di società.

Massimali

Flessibili da € 10.000 a € 100.000 per sinistro e senza limite annuo.

Prestazioni garantite:

- **le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito di terzi;**
- **la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni.** La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- **la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi.** Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale.;
- **la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi.** Tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una Polizza di R.C. con le seguenti modalità: in caso di intervento dell'Assicuratore di R.C. tale garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere all'azione del danneggiato a carico dell'Assicuratore di R.C.; nel caso in cui la Polizza di R.C. pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera a primo rischio;
- **il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C..** Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell'Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la Polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. La presente prestazione opera con il massimale di € 3.000,00 per sinistro.

INSEGNANTI, PRESIDI E DIRETTORI/DIRIGENTI AMMINISTRATIVI E DIDATTICI.

Assicurati

1. gli insegnanti;
2. i presidi;
3. i direttori didattici;
4. i dirigenti amministrativi.

Massimali

Flessibili da € 10.000 a € 100.000 per sinistro e senza limite annuo.

Prestazioni garantite

- **la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni.** La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- **la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi.** Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale;
- **la difesa nei procedimenti amministrativi.**

VITA PRIVATA

Assicurati

1. il Contraente;
2. i componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico;
3. i collaboratori domestici regolarmente assunti, in relazione all'attività svolta per conto dell'Assicurato.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Polizza, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.

Massimali

Flessibili: da € 10.000 a € 50.000 per sinistro e senza limite annuo.

Vita Privata Base

Le prestazioni garantite:

- l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- le controversie di lavoro subordinato delle persone assicurate con il proprio datore di lavoro (la garanzia opera anche in sede amministrativa TAR);
- le controversie di lavoro con i collaboratori familiari regolarmente assunti;
- le vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali anche nell'ambito dell'attività di lavoro subordinato;
- sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte. La presente garanzia si intende prestata per le controversie che insorgono e devono essere trattate nei Paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein, in deroga all'Art. "Estensione territoriale" delle Condizioni Generali di Assicurazione e limitatamente alle controversie con valore in lite superiore a € 250,00 ed inferiore a € 15.000,00;
- le controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali di abitazione e relative pertinenze indicati in Polizza ed occupati dall'Assicurato (massimo tre unità).

Vita Privata Completa

In alternativa alla VITA PRIVATA BASE arricchisce le prestazioni previste dal pacchetto Vita Privata Base integrandole con le seguenti prestazioni:

- **la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi;**
Tale Garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di Reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di Reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale.
- **la difesa in sede penale per reati dolosi attinenti a reati commessi da minori facenti parte del nucleo familiare;**
- **sostenere controversie relative a diritti reali;**
- **la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi;** tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una Polizza di R.C;
- **proporre opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso l'ordinanza / ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa di importo determinato in misura non inferiore a € 250,00;**
- **il ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi e la conseguente azione per l'ottenimento del divorzio;**
- **istanza di interdizione o inabilitazione o di revoca di tali provvedimenti (Art. 417 e 429 Cod. Civ.) di un parente o di un congiunto;**
- **istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta (Art. 49 e 58 Cod. Civ.) o di dichiarazione di esistenza (Art. 67 Cod. Civ.) di un parente o congiunto;**
- **il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C.;**
Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell'Assicurato relativamente al pagamento del Premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del Sinistro o ancora se la Polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. La presente prestazione opera con il massimale di € 3.000,00 per Sinistro.
- **l'anticipo di una cauzione fino ad un massimo di € 10.000,00 per ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato in caso di un evento avvenuto all'estero rientrante nei rischi assicurati;**
- **le spese relative all'intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero riguardanti le garanzie oggetto della polizza, nei limiti del massimale assicurato.**

Lavoro subordinato

La garanzia può essere sottoscritta solo ad integrazione della garanzia Vita Privata Completa.

Assicurati

1. il Contraente;
2. i componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico purché, per ognuno dei componenti, venga pagato relativo il premio (è necessario che ciascun Assicurato, per tale prestazione, indichi il tipo di lavoro svolto). **Non può essere assicurato il lavoratore autonomo.**

Massimali

Segue il massimale scelto per la garanzia Vita Privata Completa.

Prestazioni garantite:

- **l'azione in sede civile** (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) **per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;**
- **la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni.** La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- **la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi;**
Tale Garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di Reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di Reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale.
- **la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi;** tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una Polizza di R.C;
- **il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C..**
Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell'Assicurato relativamente al pagamento del Premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del Sinistro o ancora se la Polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. La presente prestazione opera con il massimale di € 3.000,00 per Sinistro.

CIRCOLAZIONE

Assicurati

1. il proprietario / titolare di contratto di leasing del veicolo / natante indicato in Polizza;
2. i componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico;
3. il conducente autorizzato;
4. i trasportati.

Le garanzie sono prestate per fatti relativi a:

- il veicolo a motore o il natante indicato nel modulo di polizza;
- le roulettes o i carrelli trainati dal veicolo a motore, compreso anche il relativo rischio statico.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Polizza, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.

Massimali

Flessibili da € 10.000 a € 50.000 per sinistro e senza limite annuo.

Circolazione Base

Prestazioni garantite:

- **l'azione in sede civile** (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi derivanti da incidenti stradali / nautici;
- **la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali / nautici.** La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- **proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida / nautica o interdizione alla guida a seguito di incidente stradale / nautico;**
- **il ricorso e/o l'opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore / natante in seguito ad incidente stradale / nautico.**

Circolazione Completa

In alternativa alla CIRCOLAZIONE BASE arricchisce le prestazioni previste dal pacchetto Circolazione Base integrandole con le seguenti prestazioni:

- **l'azione in sede civile** (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
- **la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi derivanti da incidenti stradali / nautici;** Tale Garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di Reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di Reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale.
- **le controversie contrattuali inerenti il veicolo / natante indicato in Polizza;**

Inoltre – ad esclusione dei natanti – la Società garantisce:

- l'anticipo di una cauzione fino ad un massimo di € 10.000,00 per ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato in caso di un evento avvenuto all'estero rientrante nei rischi assicurati;
- le spese relative all'intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero riguardanti le garanzie oggetto della Polizza, nei limiti del massimale assicurato;
- il rimborso delle spese necessarie al rifacimento di documenti relativi alla circolazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente stradale;

Parco veicoli della Famiglia

La garanzia può essere sottoscritta in alternativa alla garanzia Circolazione base o Circolazione completa.

Assicurati

1. il proprietario / titolare di contratto di leasing dei veicoli / natanti appartenenti al nucleo familiare;
2. i componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico;
3. il conducente autorizzato;
4. i trasportati;
5. il proprietario / titolare del contratto di leasing dei veicoli / natanti appartenenti al nucleo familiare o i componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico alla guida di veicoli / natanti a noleggio o autovetture / natanti di cortesia di proprietà di concessionari.

Le garanzie sono prestate per fatti relativi a:

- i veicoli a motore o natanti di proprietà/leasing del Contraente e dei componenti del suo nucleo familiare;
- le roulotte o i carrelli trainati dal veicolo a motore, compreso anche il relativo rischio statico.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Polizza, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.

Prestazioni garantite:

Comprende le stesse prestazioni della Circolazione Completa ma per tutti i veicoli della famiglia e senza necessità di indicare le targhe.

PERDITE PECUNIARIE

Le seguenti garanzie sono ricomprese e non scorporabili dalle garanzie Circolazione base, Circolazione Completa e Parco veicoli Famiglia.

Assicurati

1. il proprietario / titolare di contratto di leasing del veicolo / dei veicoli assicurati e – ove richiesto – indicati in Polizza;
2. i componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico;

purché alla guida del veicolo / dei veicoli assicurati e – ove richiesto – indicati nel modulo di Polizza e titolari di regolare patente di guida.

Prestazioni garantite:

- **rimborso delle spese sostenute fino al limite massimo di € 500,00 per ottenere il recupero di punti persi sulla patente dell'Assicurato**, per la partecipazione dell'Assicurato stesso a un solo corso di aggiornamento per ogni annualità assicurativa presso un'autoscuola o presso altro ente autorizzato ai sensi di legge, qualora dalla patente dell'Assicurato vengano decurtati almeno 5 punti da quelli che aveva al momento della sottoscrizione della garanzia, in conseguenza di una violazione del Nuovo Codice della Strada.
- **rimborso delle spese sostenute per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie per il rifacimento del documento di guida dell'Assicurato fino al limite massimo complessivo di € 500,00**, qualora l'Assicurato commetta infrazioni al Nuovo Codice della Strada che azzerino il punteggio.

PROPRIETARIO IMMOBILIARE

Assicurati

1. Il Proprietario immobiliare (persona fisica o giuridica).

Massimali

Flessibili da € 10.000 a € 100.000 per sinistro e senza limite annuo.

Prestazioni garantite

- **le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile** (o la costituzione di parte civile in sede penale) **per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito di terzi, ivi compreso l'inquilino dell'unità immobiliare assicurata;**
- **la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni.** La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- **le azioni relative alla riscossione di canoni di locazione o spese condominiali;** tale garanzia può essere prestata nei confronti dello stesso debitore per un unico sinistro indipendentemente dalla durata della presente Polizza;
- **le vertenze con l'Amministratore condominiale;** sono escluse le impugnazioni di delibere assembleari e vertenze relative all'inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento condominiale dell'unità immobiliare assicurata;
- **l'esercizio di azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso.** Tale garanzia opera con una carenza contrattuale di 120 giorni dalla data di efficacia del contratto e con un massimale di € 2.000,00 per sinistro e previa applicazione di una franchigia fissa di € 250,00 per evento;
- **le vertenze con i fornitori e quelle per i lavori di manutenzione e riparazione dell'unità immobiliare assicurata;**
- **l'azione legale e procedura arbitrale con Società assicuratrici diverse da Europ Assistance per contratti assicurativi che riguardano l'unità immobiliare assicurata.**

CONDOMINIO

Assicurati

1. il Condominio nella persona dell'amministratore in carica;
2. le persone addette – in rapporto di dipendenza – alla conduzione del condominio.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la medesima Polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Condominio Contraente.

Massimali

Flessibili da € 10.000 a € 100.000 per sinistro e senza limite annuo.

Prestazioni garantite

- **le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito di terzi nel cui novero non rientrano le persone indicate all'articolo "Soggetti assicurati";**
- **la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni.** La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- **vertenze di lavoro con i dipendenti del condominio;**
- **recupero delle spese condominiali nei confronti dei condomini morosi;** tale garanzia opera a condizione che la rata scaduta e inevasa si riferisca a periodi di tempo coperti dalla presente Polizza;
- **vertenze con i condomini per l'inosservanza di norme di legge o disposizioni del regolamento condominiale;** tale garanzia opera con una franchigia fissa di € 500,00 per sinistro;
- **vertenze nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte relative al condominio assicurato;** tale garanzia opera con una franchigia fissa di € 500,00 per sinistro;
- **vertenze relative alla proprietà e agli altri diritti reali inerenti il condominio assicurato;**
- **l'azione legale e procedura arbitrale con Società assicuratrici, diverse da Europ Assistance, per contratti assicurativi che riguardano il condominio.**